



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VICENZA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LIPPIELLO	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MAZZUCATO	RANIERO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ANCORA	CARLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 109/14 depositato il 06/02/2014
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12420130024399691001 IRAP 2007 IRES-IVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VICENZA

proposto dai ricorrenti:

VIA GALVANI 6 36078 VALDAGNO VI

difeso da:

MARTIN STEFANIA
P.LE STAZIONE 7 35100 PADOVA PD

difeso da:

STIVANELLO BIANCAMARIA
PIAZZALE STAZIONE 7 35100 PADOVA PD

altre parti coinvolte:

AG.RISCOSS. VICENZA EQUITALIA NORD S.P.A.
VIA MEDICI 13 36100 VICENZA VI

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 109/14

UDIENZA DEL

23/10/2014

ore 15:30

SENTENZA

N°

788/9/14

PRONUNCIATA IL:

23 OTT 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20 NOV 2014

Il Segretario

L' ASSISTENTE TRIBUTARIO
(GUCCIONE TERESA)

FATTO E DIRITTO:

Il sig. _____ nato a _____ e ivi residente in _____ quale preteso coobbligato in relazione all'associazione sportiva dilettantistica "Hockey _____ con sede in _____ ha proposto rituale ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Vicenza e altresì contro Equitalia Nord Agente della Riscossione Prov. Vicenza in punto:

- annullamento e/o dichiarazione di nullità della cartella esattoriale estratto di ruolo nr 124 _____, afferente imposte Ires, iva ed Irap per l'anno 2007 derivanti da "adesione al processo verbale di constatazione" ai sensi dell'art 5-bis del Dlgs n 218/97 e notificato in data 20/11/2013, mediante accesso, deposito in Casa Comunale e corrispondente avviso in data 26/11/2013.

Ciò, in dipendenza di una verifica fiscale di carattere generale della Agenzia delle Entrate Ufficio controlli, con emissione del pvc di rito, redatto il 12.10.2012 e consegnato, nella stessa data, alla ricorrente a carico della " _____", avente per oggetto il periodo di imposta al 2007.

In data 06/12/2012 pervenne al sig. _____ odierno ricorrente, un avviso di "definizione" che risultava fondato sul fatto che l'associazione sportiva dilettantistica ha accettato i rilievi emergenti dal verbale effettuando, in data 08/11/2012, accertamento con adesione ex art 5 bis d.lvo 218/1997, con conseguente definizione del debito fiscale all'ente intestatario del verbale; tale atto di definizione è stato notificato anche all'odierno ricorrente come coobbligato in relazione ai debiti della Associazione.

La parte ricorrente censura l'operato dell'Ufficio, ritenendo che la pretesa coobbligazione di versamento delle imposte non può derivare da un atto di definizione che derivi ex lege dall'accettazione del verbale effettuata da altri, in quanto il Sig _____ non è più presidente dal 03/11/2011 (è stato estromesso).

Il ricorrente deduce

- ✓ Inesistenza di obbligo solidale
- ✓ Inesistenza di un atto impositivo presupposto
- ✓ Carezza di presupposto per l'emissione del presente atto

In subordine

- ✓ Nullità del presente atto in quanto fondato su verifica illegittima con violazione dell'art 12 comma I e II legge 212/2000
- ✓ Insussistenza di responsabilità quale coobbligato ed altresì quale autore della violazione.
- ✓ Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art 38 del codice civile nonché dell'art 2697 in tema di onere probatorio

Quanto alla spettanza del regime agevolato ex L 398

- ✓ Violazione di legge art 25 L 133/99

L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Vicenza si costituisce in giudizio contestando e confutando le eccezioni di parte ricorrente, e, conclusivamente, chiede di respingere il ricorso e di confermare in toto la validità e l'efficacia dell'atto impugnato, con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.

Tra i diversi istituti deflattivi del contenzioso presenti nel nostro ordinamento esiste una differenza sostanziale: solo per alcuni di essi (l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale) è



previsto l'esercizio del contraddittorio, mentre per altri (adesione all'invito a comparire, adesione al PVC, acquiescenza e adesione all'avviso di accertamento) la possibilità di adeguare la pretesa erariale alla specifica situazione del contribuente (per individuarne l'effettiva capacità contributiva) viene sacrificata a favore della (ulteriore) riduzione delle sanzioni. Tali istituti sono tra loro alternativi e si collocano lungo le diverse e successive fasi del procedimento di attuazione del tributo (istruttoria – avviso di accertamento - impugnazione). Più in generale, vale la regola per cui non si può fruire di un istituto "successivo" se non è stato utilizzato quello "precedente"; l'istituto, in sequenza, "successivo" può essere utilizzato, anche in presenza di un istituto "precedente" quanto contenga addebiti qualitativamente e/o quantitativamente diversi: come a dire che "vale il primo" che presenti, però, lo stesso contenuto (Circ. n. 4/E/2009).

Fatta questa premessa di ordine generale trattiamo delle ASD.

Quando si parla di enti sportivi, occorre far riferimento al codice civile italiano che disciplina le *associazioni riconosciute e le associazioni non riconosciute*, le prime dotate e le seconde prive di personalità giuridica.

Alle ASD che operano senza essere dotate di personalità giuridica, la legge riconosce loro una certa soggettività facendone dei centri di interesse superindividuali. In quanto tali, sono caratterizzate da un'autonomia amministrativa, riconosciuta loro dal Codice Civile all'articolo 36: la struttura organizzativa è normalmente composta da un organo esecutivo, uno rappresentativo e uno deliberante ed in particolare il II comma della suddetta norma specifica che l'associazione sta in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione. Il Codice attribuisce alle associazioni anche un'autonomia patrimoniale laddove prevede all'articolo 37 che possano essere dotate di un fondo comune, costituito dai contributi degli associati e dagli acquisti effettuati con tali contributi; il fondo rappresenta il patrimonio dell'associazione e, per quanto riguarda la sua destinazione è vincolato agli scopi istituzionali perseguiti dall'ente.

L'associazione non riconosciuta ha quindi piena capacità di intrattenere rapporti giuridici con soggetti terzi e, per mezzo delle persone che la rappresentano, di assumere di fronte ad essi obbligazioni di cui sarà responsabile e in relazione alle quali i terzi potranno far valere i loro diritti sul fondo comune (art. 38 c.c.). I rappresentanti operano sulla base di un rapporto di immedesimazione organica che li lega all'associazione in modo tale che ogni atto da loro compiuto in nome e per conto dell'associazione viene ad essa immediatamente imputato. D'altra parte, ai sensi dello stesso articolo 38, delle obbligazioni assunte sono responsabili solidalmente ed illimitatamente con l'associazione anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Con la sentenza n. 19486 del 10/09/2009, la Corte di Cassazione approfondisce il tema della responsabilità personale degli amministratori prevista dall'art.38 del codice civile.

In riferimento ad un accertamento tributario la Cassazione nega l'automatismo della responsabilità del presidente rappresentante legale.

Secondo la Cassazione, per aversi responsabilità solidale, è necessario agire in nome e per conto dell'ente. Deve rispondere delle obbligazioni dell'associazione chi ha agito concretamente di fronte ai terzi.

La responsabilità personale stabilita dall'art. 38 c.c. quindi non è collegata alla titolarità della rappresentanza, bensì all'attività effettivamente svolta per l'associazione.

La conclusione è che: chi intende avvalersi della responsabilità solidale di chi ha agito deve provare l'attività svolta, non bastando il semplice titolo di rappresentante legale.

Per quanto riguarda l'assunzione delle obbligazioni contrattuali è fondamentale la disciplina dettata dall'art. 38 del c.c. che recita: "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione (ad es. presidente, segretario ecc.) i terzi possono far valere i loro

diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

Quindi da una prima analisi di questo secondo comma ne deriva:

- manca l'autonomia patrimoniale perfetta e non sussiste il beneficio di preventiva escussione (nota la differenza fra associazioni con personalità giuridica);
- tutti gli associati (Dirigenti, tecnici, atleti) sono responsabili senza limiti delle obbligazioni che assumono per conto della società.

Afferma la giurisprudenza (Cass. Sez. lav. 27/12/91 n. 13946) che:

- la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione ma all'attività negoziale (o extragiudiziale) concretamente svolta;
- non è un debito proprio dell'associato (Dirigente) ma ha carattere accessorio non sussidiario.

L'obbligazione avente natura solidale di colui che ha agito per l'associazione è ex lege associabile alla fideiussione. Non si richiede la preventiva escussione del debitore principale. Il creditore può scegliere a sua scelta l'azione nei confronti del debitore principale (associazione) o del fideiussore (dirigente o associato) (Cass. 1991/13946 -) (Cass. 20/07/98 n. 714 -) in tema di obbligo del fideiussore (Dirigente) anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale (dell'associazione).

E' pacifico, tuttavia, che soggetti diversi da quelli che hanno la rappresentanza dell'associazione (es. Presidente) possono svolgere in virtù di mandato o di altro rapporto interno (verbali direttivo, procura, delega, dipendente ecc.) attività riferibile all'associazione e quindi contrarre obbligazioni di cui siano chiamati a rispondere i soggetti mandanti (es. Presidente) e attraverso costoro l'associazione in base al disposto dell'art. 38 c.c. Anche in questo caso la responsabilità viene affermata relativamente agli amministratori, sulla base del criterio della effettività e cioè del completo svolgimento di attività negoziale diretta o indiretta, da parte degli amministratori, e non per la semplice loro qualità di legali rappresentanti dell'associazione (Cass.civ. 13/03/1987 n. 2648) Cass. 2/8/03 n. 11772.

Un altro aspetto riguarda, altresì, la successione della responsabilità delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Tale responsabilità non grava su tutti coloro che successivamente ne assumono la rappresentanza, ma riguarda esclusivamente le persone (Dirigenti) che hanno concretamente negoziato e ciò a tutela dei terzi che fanno affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale.

Sicché il semplice avvicinarsi nelle cariche sociali dell'associazione non comporta alcun fenomeno di successione nel debito (Cass. 7 aprile '92 n. 4266) Cass. 12/01/2005 n. 455).

Nel caso in argomento l'Ufficio non ha emesso un atto di accertamento a carico di . per rilevare la sua obbligazione solidale con i debiti dell'Associazione avendo agito, in ipotesi, per la stessa. Ha, invece, fondato la sua pretesa su un adesione ad un verbale fatta da altri soggetti, e quindi su un accertamento per adesione al quale il è rimasto del tutto estraneo.

L'adesione fatta da altri non può vincolare un soggetto che non è stato destinatario di un accertamento ad esso rivolto e, tanto meno, vi ha aderito.

La mancanza quindi dell'atto presupposto (avviso di accertamento), atto che nell'ambito di un procedimento amministrativo si pone come antecedente logico e funzionale (oltreché, in linea di massima, temporale) rispetto ad un provvedimento finale produttivo di effetti giuridici rende, nel caso, la cartella impugnata illegittima.

Per le ragioni sinora svolte, il ricorso va accolto. Restano assorbite ulteriori eccezioni sollevate dalle parti in causa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

In accoglimento del ricorso:

- dichiara** illegittima la cartella di pagamento come in epigrafe impugnata da
- condanna** l'Agenda delle Entrate a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori di legge .

Così deciso in Vicenza il 23 ottobre 2014

Il relatore
Dott Raniero Mazzucato



Il presidente
dott Francesco Lippiello

